



C.I. n. 204

Casorate Sempione, 22/03/2024

**Ai genitori degli alunni di classe terza Scuola  
secondaria di primo grado**

**e p.c. ai docenti delle classi terze**

**Oggetto: esame di stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2023/2024**

**1) QUALE DOCUMENTO CONTIENE LE INFORMAZIONI INERENTI LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024?**

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

**2) IN CHE COSA CONSISTE L'ESAME E QUANDO SI SVOLGE?**

Consiste in 4 prove:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, ognuna relativa ad una lingua straniera;
- d) colloquio.

***Le prove scritte si svolgeranno martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, il colloquio si svolgerà tra il 17 e il 28 giugno.***

**3) COME SI SVOLGERÀ IL COLLOQUIO?**

Il colloquio è disciplinato dall'Art. 10 del DM 741/2017, il quale precisa che:

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse



all'insegnamento educazione civica

***Il nostro Istituto prevede che il colloquio prenda avvio da una tematica individuata dall'alunno: la tematica potrà essere introdotta da un'immagine, una poesia, una canzone, un manufatto, un disegno, un video dal quale l'alunno prenderà spunto; l'alunno motiverà la scelta dell'introduzione e continuerà il colloquio declinando la tematica all'interno di un percorso che collega tre discipline tramite riferimenti ai programmi effettivamente svolti. Nel corso del colloquio i docenti potranno porre domande su argomenti svolti durante l'anno inerenti le tematiche presentate, invitando il candidato a riflettere in un'ottica interdisciplinare e stimolando la riflessione sulle competenze acquisite. È pertanto richiesta la comprensione dei nuclei tematici fondamentali dei programmi svolti in tutte le discipline.***

#### **4) NELL'INDIVIDUARE LA TEMATICA GLI ALUNNI POTRANNO CHIEDERE IL SUPPORTO DEI DOCENTI?**

Sì, i docenti di classe saranno a disposizione per supportare gli alunni nell'individuazione della tematica.

#### **5) COME AVVIENE L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO?**

Esistono dei prerequisiti:

- aver frequentato ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO, SALVO DEROGHE DELIBERATE DAL COLLEGIO DOCENTI;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame (DPR 24 GIUGNO 1998, N 249);
- aver partecipato al test INVALSI.

**In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di Classe può deliberare LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO.**

#### **6) DA DOVE SCATURISCE LA VALUTAZIONE FINALE DELL'ESAME?**

La valutazione è espressa in decimi e deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 (es. 6,51=7) tra il **IL VOTO DI AMMISSIONE E LA MEDIA DELLA VALUTAZIONI DELLE PROVE D'ESAME**. Potrà eventualmente essere accompagnata dalla lode.

Il voto di ammissione è determinato dalla media ponderata delle valutazioni finali delle diverse discipline nei tre anni di frequenza (20% classi prima e seconda, 60% classe terza)

Per i candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'esame di stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741 del 2017:

- I. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente



prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11.. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n.104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico Personalizzato. (O.M. 64\2022 art.2 comma 8).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Maria Elena Tarantino)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*